

**TRIBUNALE IM NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA**

Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile

TRA

DEBITORE OPPONENTE

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

le parti concludono come da verbale di udienza del 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno qualificati i distinti motivi di opposizione proposti dall'attore. Invero la doglianza relativa alla asserita nullità del pignoramento notificato il 28/5/2014, in quanto avente per oggetto la quota indivisa di ½ di beni rientranti nella comunione legale tra coniugi, rientra nella fattispecie di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c., perché si risolve nella affermazione di un vizio di legittimità dell'atto iniziale della procedura espropriativa immobiliare contrassegnata dal numero di ruolo omissis/2014 R.G.E.

Al contrario la lamentela relativa alla illegittimità del titolo azionato esecutivamente, e più precisamente della sentenza di condanna n. omissis/2013 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro in danno del debitore ed in favore della Banca, in quanto asseritamente fondata su di un atto introduttivo non notificato, concretizza gli estremi di una opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., perché si risolve in una contestazione in ordine all'esistenza di un valido titolo esecutivo e dunque all'an dell'esecuzione.

L'opposizione alla esecuzione è infondata. Invero laddove, come nel caso di specie, la inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sia affermata sulla base della asserita illegittimità di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, postulando l'opposizione un controllo intrinseco sul titolo esecutivo medesimo diretto ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni deducibili nel procedimento in cui esso si è formato o tramite apposito gravame, la domanda non è ammissibile, posto che in sede di opposizione all'esecuzione è previsto solamente il controllo circa la attuale validità ed esistenza del titolo, così da poter stabilire se esso sia effettivamente venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non è contestabile la sua validità, legittimità o giustizia, proprio perché sono predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione (cfr. sul punto Cass. civ. sez. I, 22/4/1981, n. 2385; Cass. civ. sez. III, 18/6/1991, n. 6893; Cass. civ. sez. III, 25/2/1994, n. 1935; Cass. civ. sez. III, 29/11/1996, n. 10650; Cass. civ. sez. III, 25/9/2000, n. 12664; Cass. civ. sez. lav., 1/6/2004, n. 10504; Cass. civ. sez. III, 30/11/2005, n. 26089; Cass. civ. sez. III, 21/1/2011, n.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, dott. Felice Angelo Pizzi, 15.01.2015, n. 34

3850). In altri termini, in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento costituente titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione, il che significa che non vi è alcuna possibilità di concorso tra opposizione alla esecuzione e mezzi di impugnazione ordinari proponibili contro il titolo esecutivo e che la prima costituisce un rimedio sussidiario e residuale (cfr. Cass. civ. sez. III, 29/11/1996, n. 10650 cit.).

L'opposizione agli atti esecutivi è invece fondata nel merito. Difatti il pignoramento immobiliare ha colpito la quota indivisa di $\frac{1}{2}$ di beni immobili che, per ammissione dello stesso creditore procedente, contenuta in tale atto iniziale della procedura espropriativa, appartengono all'opponente ma in regime di comunione legale con il coniuge. Ora, proprio perché si tratta di beni soggetti a comunione legale va rammentato che quest'ultima ha in linea di principio una struttura normativa non riconducibile alla comunione ordinaria. Come affermato dalla Corte costituzionale (v. sentenza 17 marzo 1988 n. 311, in Foro it. 1990, I, 2146) e dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 4/8/1998, n. 7640; Cass. civ. Sez. Un. 24 agosto 2007, n. 17952; Cass. civ. sez. II, 11/6/2010, n. 14093; Cass. civ. sez. III, 14/3/2013, n. 6575), mentre la comunione ordinaria è una comunione per quote, quella legale è una comunione senza quote: nell'una le quote sono oggetto di diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 c.c.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103 c.c.); nell'altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto alla quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma, c.c.), nel senso che ciascuno è titolare dell'intero.

Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione rispondono nei confronti dei creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.), ed infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi e i loro eredi (art. 194 c.c.). La quota nella comunione legale fornisce solo l'astratta misura del riparto, suscettibile di applicazione (quindi di concreta realizzazione del proprio contenuto patrimoniale) nella sola fase di scioglimento della comunione, salvo l'onere del coniuge non debitore di proporre opposizione lamentando l'eccedenza del credito azionato rispetto alla quota della metà dell'intero patrimonio in comunione legale (art. 189 c.c.) e chiedendo che gli venga assegnata l'eccedenza, ovviamente in fase di distribuzione del ricavato.

Corollario del principio di indisponibilità della quota nella comunione legale è l'inespropriabilità da parte del creditore personale del coniuge della "quota" di pertinenza di quest'ultimo. Ove peraltro si ammettesse l'espropriazione della quota si giungerebbe alla conclusione, incompatibile con la natura ed il fondamento giuridico della comunione legale dei beni, della sostituzione del coniuge, all'interno della comunione legale, con un terzo estraneo al rapporto coniugale, vale a dire l'aggiudicatario della quota escussa. Per giungere a tale risultato si dovrebbe prima passare attraverso lo scioglimento della comunione, e dunque si dovrebbe concepire l'espropriazione forzata da parte del creditore particolare come causa di scioglimento della comunione legale, in modo che il creditore possa soddisfarsi sulla quota di liquidazione. Tale soluzione contrasterebbe però con il principio di tassatività delle cause di scioglimento della comunione legale (elencate dall'art. 191 c.c.).

Va poi considerato, in linea generale e al di là delle considerazioni già svolte sulla natura della comunione legale tra coniugi, che il pignoramento non può che colpire il diritto espropriando così come si presenta nel patrimonio del debitore, dovendo esistere un'identità sostanziale tra il diritto del titolare, che costituisce per l'appunto oggetto dell'esecuzione, e quello dell'acquirente" (cfr. Cass. civ. sez. III, 4/9/1985, n. 4612).

Invero la vendita forzata implica il trasferimento di diritti esistenti, non la costituzione di diritti nuovi, e quindi deve colpire il diritto nella sua interezza, così come esiste presso l'esecutato. Da ciò deriva che non è ammissibile l'aggressione in via esecutiva di una parte di tale diritto, giacché si produrrebbe un effetto

derivativo - costitutivo del tutto diverso da quello meramente traslativo che connota il processo espropriativo.

Coerente con tali premesse appare anche la sentenza 4612/1985 da ultimo menzionata della Suprema Corte, secondo la quale il creditore procedente è tenuto ad aggredire per intero un appartamento del debitore, non già una sua porzione, perché "...questo costituisce, funzionalmente e giuridicamente, un'unità indivisibile, suscettibile di frazionamento in più beni distinti solo con modifiche strutturali affidate all'iniziativa del proprietario stesso" (cfr. Cass. cit.), con la conseguente invalidità del pignoramento parziario.

Nel caso di specie, più esattamente, non viene in rilievo una ipotesi di nullità del pignoramento ma la assoluta inidoneità funzionale della espropriazione a giungere alla sua conclusione fisiologica, inidoneità come tale rilevabile di ufficio ed opponibile in ogni momento della procedura, senza preclusioni temporali e quindi senza vincolo di termine perentorio (cfr. sul punto Cass. civ. sez. III, 4/9/1985, n. 4612 cit. Trib. Cassino 11/3/1996, in Foro it. 1997, I, 3039, Cass. civ. sez. III, 8/3/2005, n. 5002).

Ciò in quanto l'impignorabilità di una parte del diritto oggetto del trasferimento coattivo va intesa avendo riguardo non solo all'identità fisica del bene esecutato, ma anche a quella meramente giuridica, sicché non è possibile aggredire una mera quota ideale del diritto di cui il debitore è titolare per l'intero. Diversamente argomentando, sempre in linea generale, si porrebbero i presupposti per dar vita anche ad una situazione di comunione forzosa (tra debitore ed eventuale acquirente della quota pignorata) non prevista né consentita dalla legge (arg. ex artt. 874 e 875 c.c.).

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente ex art. 92 comma 2 c.p.c. tra le parti le spese del giudizio alla luce della soccombenza reciproca delle parti in ordine alle due domande proposte.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione alla esecuzione;
- b) accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto annulla il pignoramento immobiliare introduttivo della procedura espropriativa contrassegnata dal numero di ruolo omissis/2014 R.G.E. e notificato il 28/5/2014 al debitore;
- c) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Aversa, 14/1/2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*